

**Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del  
Giunta Comunale avente ad oggetto:**

**“APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE  
(P.I.A.O.) PER IL TRIENNIO 2024/2026”**

## **COMUNE DI CHIURO**

**Provincia di Sondrio**

**Parere n. 2 del 03/03/2025**

**Oggetto: Parere sulla APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E  
ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) PER IL TRIENNIO 2025/2027 –  
sottosezione 3.3 “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI  
PERSONALE 2025/2027”**

**IL REVISORE UNICO**

nominato con deliberazione C.C. n. 19 del 29.05.2023;

### **VISTA**

la seguente documentazione pervenuta dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria del Comune di Chiuro:

- estratto del P.I.A.O. 2025/2027 – sottosezione 3.3 “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE” per il triennio 2025/2027;  
con richiesta di rilasciare apposito parere come previsto dalla normativa;

### **DATO ATTO CHE**

- da attenta lettura della riforma del principio contabile applicato 4/1 apportata con il D.M. del 25 luglio 2023, è emerso che al paragrafo 8.2 del principio contabile la Sezione Operativa del DUP deve contenere non più il piano dei fabbisogni di personale, ma la sola programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base a normativa vigente;

- alla luce di quanto sopra esposto, anche per i Comuni con meno di 50 dipendenti, di fatto l'attività di controllo dell'organo di revisione degli enti locali sui Piani dei fabbisogni di personale viene traslata dal DUP al PIAO in quanto la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2025/2027 è ora inserita nella sottosezione 3.3 del PIAO, sulla quale sono

tenuti ad esprimere un parere e, qualora siano previste assunzioni a tempo indeterminato, anche ad asseverare il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio;

#### VISTI

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'articolo 4, comma 2, del D.M. 17.03.2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

#### VERIFICATO CHE

- nella documentazione pervenuta si dà ampia illustrazione del quadro legislativo di riferimento;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: ....."*;

- l'art. 6 del decreto legislativo n.165/2001, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle citate *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazione"*, si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa; tale limite per il comune è rappresentato dall'importo della media della spesa di personale del triennio 2011-2013 ex art. 1, combinato disposto dei commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- l'articolo 33 del Decreto Legislativo n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

- le norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare l'art. 33, comma 2, e s.m.i. e dell' art. 17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, stabilendo che: *"A decorrere dalla data*

*individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.... omissis..."*

- in data 27.04.2020 è stato pubblicato sulla G.U. il DM 17.03.2020, attuativo del predetto art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 28/06/2019, n. 58, contenente le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni.

- il sopraccitato DM suddivide i Comuni in 9 fasce demografiche in relazione alle quali sono individuati, al successivo art. 4 i relativi valori di soglia del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2;

- i Comuni che si collocano al di sotto di tale soglia possono incrementare a regime (dal 1° gennaio 2025) la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia della rispettiva fascia demografica;

- in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni virtuosi possono incrementare annualmente la spesa di personale registrata nel 2018 delle percentuali previste dalla Tabella 2, aggiungendo le risorse assunzionali ancora residue del quinquennio precedente il 2020; il tutto, comunque, garantendo che per ciascuno degli anni del quinquennio la spesa non superi i valori soglia della Tabella 1 dell'art. 4.

- il piano triennale di fabbisogno di personale del Comune di Chiuro per il triennio 2025-2027 prevede le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

grammate le seguenti azioni:

<b>PREVISIONE ASSUNZIONI ANNO 2025</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA</b></li></ul> <p>Come indicato nella tabella delle previste cessazioni di personale di cui sopra a breve rimarrà vacante il posto di Responsabile dell'Area economico-finanziaria e amministrativa – Area dei</p>

funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

E' pertanto prevista l'assunzione di N. 1 **ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE** nell'**AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE** (ex cat. D1) - con contratto di lavoro subordinato **A TEMPO PIENO E INDETERMINATO**, assunzione rientrante nei limiti di cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006 trattandosi di sostituzione di personale cessato che rientrava nel tetto di spesa.

Procedure di reclutamento da seguire:

- a) mobilità esterna obbligatoria di cui all'art 34 bis del D.lgs. n° 165/2001;
- b) eventuale mobilità esterna volontaria ex. art.30 del D.lgs. n° 165/2001 nel caso in cui per Legge risultasse obbligatoria o non derogata dal Comune;
- c) scorrimento della graduatoria vigente presso il Comune approvata con atto \_\_\_\_\_, se ancora vigente e con idonei ancora in lista;
- d) eventuale scorrimento di graduatorie vigenti presso altri Comuni o Enti Pubblici della Regione Lombardia, secondo le nuove regole di Legge (alternativa rispetto alle altre procedure, se non obbligatorie, a scelta discrezionale dell'Ente);
- e) indizione di concorso pubblico a tempo pieno e indeterminato (alternativa rispetto alle altre procedure, se non obbligatorie, a scelta discrezionale dell'Ente);
- f) eventuale stipula di convenzione ex art. 30 TUEL con altro comune e/o scavalco.

• **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA**

Nelle more di espletamento della procedura concorsuale a tempo indeterminato che verrà attivata solo a seguito di una preventiva riorganizzazione degli uffici e dei servizi che tenga conto dei molteplici compiti svolti dal personale dell'ente e della loro distribuzione tra le aree, vi è l'urgenza di provvedere all'assunzione di N. 1 **ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE** nell'**AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE** (ex cat. D1) - con contratto di lavoro subordinato **A TEMPO PIENO E DETERMINATO**, assunzione rientrante nei limiti di cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006.

Procedure di reclutamento da seguire:

- a) eventuale scorrimento di graduatorie vigenti presso altri Comuni o Enti Pubblici della Regione Lombardia, secondo le nuove regole di Legge (alternativa rispetto alle altre procedure, se non obbligatorie, a scelta discrezionale dell'Ente);
- b) indizione di concorso pubblico a tempo pieno e determinato (alternativa rispetto alle altre procedure, se non obbligatorie, a scelta discrezionale dell'Ente);
- c) eventuale stipula di convenzione ex art. 30 TUEL con altro comune e/o scavalco.

**Motivi dell'assunzione:** vi è l'urgenza di avviare l'iter di copertura del posto che si renderà vacante per consentire il regolare svolgimento delle attività dell'ente tenuto conto dell'importanza del ruolo ricoperto nell'area finanziaria.

**Graduatorie comunali vigenti da scorrere per pari area e profilo:** non ve ne sono.

**PREVISIONE ASSUNZIONI ANNO 2026**

Non è al momento prevista nessuna nuova assunzione.

**PREVISIONE ASSUNZIONI ANNO 2027**

Non è al momento prevista nessuna nuova assunzione.

**ASSUNZIONI ANNO 2025**

A seguito di cessazione dal servizio a breve rimarrà vacante il posto di Responsabile dell'Area economico-finanziaria e amministrativa – Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

E' pertanto prevista l'assunzione di N. 1 **ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE** nell'**AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE** (ex cat. D1) - con contratto di lavoro subordinato **A TEMPO PIENO E INDETERMINATO**, assunzione rientrante nei limiti di cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006 trattandosi di sostituzione di personale cessato che rientrava nel tetto di spesa.

Nelle more di espletamento della procedura concorsuale a tempo indeterminato che verrà attivata solo a seguito di una preventiva riorganizzazione degli uffici e dei servizi che tenga conto dei molteplici compiti svolti dal personale dell'ente e della loro distribuzione tra le aree, vi è l'urgenza di provvedere all'assunzione di N. 1 **ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE** nell'**AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE** (ex cat. D1) - con contratto di lavoro subordinato **A TEMPO PIENO E DETERMINATO**, assunzione rientrante nei limiti di cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006.

**Motivi dell'assunzione:** vi è l'urgenza di avviare l'iter di copertura del posto che si renderà vacante per consentire il regolare svolgimento delle attività dell'ente tenuto conto dell'importanza del ruolo ricoperto nell'area finanziari

**ASSUNZIONI ANNO 2026**

Non è al momento prevista nessuna nuova assunzione.

**ASSUNZIONI ANNO 2027**

Non è al momento prevista nessuna nuova assunzione.

Nella programmazione del fabbisogno di personale:

- ✓ viene attestato che non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- ✓ viene attestato il rispetto di tutte le condizioni ed i presupposti per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- ✓ viene rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 ed il vincolo del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

- ✓ non risulta essere mai stato in dissesto finanziario od in condizioni di deficitarietà strutturale.
- ✓ viene rispettato il limite di cui rispetto all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, per l'assunzione di personale a tempo determinato (ovvero spesa sostenuta nel 2009);
- ✓ il Comune di Chiuro risulta un ente "virtuoso" in quanto il rapporto spesa di personale/entrate correnti come definite dalla normativa **E' INFERIORE** al valore di soglia di cui all'art 4 del DM 17.03.2020;
- ✓ il documento di programmazione rispetta tutte le condizioni descritte all'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 ed è improntato al principio di riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ✓ la programmazione rispetta il limite delle capacità assunzionali ai sensi dell'art. 33 del DL n. 34/2019 e del Decreto 17.03.2020;
- ✓ la programmazione delle assunzioni inserite nel piano, trattandosi di sostituzione di personale già in servizio, garantisce il mantenimento del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

#### VISTO

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Economica finanziaria e amministrativa, ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, emesso in data 25 febbraio 2025;

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Per quanto di propria competenza esprime **parere favorevole** all'approvazione della sottosezione 3.3 del P.I.A.O. 2025/2027 contenente la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027.

Chiuro, 03 Marzo 2025

Il revisore unico  
Dott. Anastasia Mario

